

Versione anonimizzata

Traduzione

C-236/24 - 1

Causa C-236/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

29 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

26 marzo 2024

Ricorrenti:

Provincie Oost-Vlaanderen

Sogent

Resistenti:

KG

WA

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

**(CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO)**

VII SEZIONE

S E N T E N Z A

(omissis) del 26 marzo 2024

nelle cause I. (omissis)

II. (omissis)

Nella causa: **I.**

PROVINCIA OOST-VLAANDEREN (FIANDRE ORIENTALI, BELGIO), (omissis)

II.

SOGENT

(omissis)

contro:

I. + II.

1. KG

2. WA

(omissis)

I. Oggetto dei ricorsi

- 1 I ricorsi per cassazione, presentati il 14 e 15 novembre 2022, sono diretti all'annullamento della sentenza (omissis) del Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio) del 6 ottobre 2022 nella causa (omissis).

II. Svolgimento dei procedimenti

- 2 I ricorsi per cassazione sono ricevibili (omissis).

(omissis) [informazioni relative al procedimento]

L'(omissis) udienza (omissis) ha avuto luogo il 22 febbraio 2024.

(omissis) [informazioni relative al procedimento]

III. Riunione

- 3 I due ricorsi per cassazione sono rivolti avverso la stessa sentenza del Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni). È opportuno riunire i due procedimenti.

IV. Fatti

- 4 1. La ricorrente nella causa sub II è un'impresa comunale autonoma istituita dalla città di Gent, ai sensi dell'articolo 231 del decreet van 22 december 2017 «over het lokaal bestuur» (decreto del 22 dicembre 2017 «sull'amministrazione

locale»). Essa presenta al college van burgemeester en schepenen (giunta del sindaco e degli assessori) della città di Gent una domanda per un'autorizzazione ambientale per la riconversione di un sito di lavanderia e allega alla domanda una nota di screening (verifica se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: «VIA»).

2. Il 1° settembre 2020 il funzionario comunale per l'ambiente dichiara la domanda ricevibile e completa. Egli dichiara che non sono previsti rilevanti effetti ambientali, come si evince anche dalla nota di screening del progetto, e che non è necessaria la predisposizione di una VIA. Il 10 dicembre 2020 la giunta di sindaco e assessori rilascia l'autorizzazione.

3. I resistenti presentano un ricorso amministrativo avverso l'autorizzazione ambientale. Il 3 giugno 2021 la ricorrente nella causa sub I respinge il ricorso e rilascia l'autorizzazione.

4. La sentenza impugnata accoglie il ricorso di annullamento proposto dai resistenti avverso la decisione del 3 giugno 2021, annulla detta decisione e nega l'autorizzazione ambientale.

V. Esame della prima parte dell'unico motivo in entrambi i ricorsi per cassazione

Esposizione della parte del motivo

- 5 Le ricorrenti adducono un motivo di cassazione identico in cui fanno valere la violazione degli articoli 4 e 9 bis della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva VIA») e dell'articolo 15/1 e degli articoli 9 e 20 del decret van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (decreto del 25 aprile 2014 sull'autorizzazione ambientale).

Il motivo è rivolto avverso il giudizio della sentenza impugnata secondo cui la domanda di autorizzazione ambientale non poteva essere presentata alla giunta di sindaco e assessori, poiché a questo fine, in forza dell'articolo 15/1, paragrafo 1, del decreto del 25 aprile 2014, relativo all'autorizzazione ambientale, in primo grado amministrativo è competente la deputazione permanente del Consiglio provinciale: in prosieguo: la «deputazione»). Detto giudizio è fondato sui seguenti motivi della sentenza impugnata:

«I ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato che la condizione di cui all'articolo 15/1, paragrafo 1 [del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale (in prosieguo: il «decreto OVD»)], che prescrive che per il progetto deve essere predisposta una VIA e che non è stata ottenuta un'esenzione dall'obbligo di presentare una relazione sull'impatto ambientale sulla base di un'interpretazione della stessa conforme all'articolo 9bis della direttiva VIA, deve essere interpretata nel senso che essa vale anche se per il progetto preliminarmente deve essere

predisposta una nota di screening per la VIA e dunque non risulta che relativamente al progetto evidentemente non debba essere elaborata una VIA. Nonostante la relativa argomentazione dei ricorrenti nel ricorso amministrativo, la decisione impugnata erroneamente non è motivata.

La direttiva VIA mira a sottoporre ad una valutazione gli effetti di progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, prima di concedere un'autorizzazione (articolo 2 direttiva VIA e, tra le altre, sentenze della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, C-287/98, *Linster*; del 4 maggio 2006, C-290/03, *Barker*; del 24 marzo 2011, C-435/09, *Commissione/Belgio*). Questo viene giustificato nel considerando 2 di detta direttiva, dove si considera che «la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga (articolo 191 TFUE)”», cosicché «in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente». I progetti in questione sono descritti all'articolo 4 della direttiva VIA, che prevede progetti che sono in ogni caso sottoposti a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva (progetti elencati nell'allegato I della direttiva) e progetti per cui gli Stati membri, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri fissati dagli Stati membri o applicando entrambe le procedure, determinano se il progetto debba essere sottoposto a siffatta valutazione (progetti elencati nell'allegato II della direttiva). La direttiva VIA prevede dunque non solo il compito di predisporre e valutare una VIA ai sensi degli articoli da 5 a 10 di questa direttiva allorché è accertato che è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale, ma anche il compito di esaminare caso per caso e/o mediante soglie o criteri stabiliti se un progetto possa avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente e se per esso sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale (articolo 4, paragrafi da 2 a 6, della direttiva VIA).

L'articolo 9bis della direttiva VIA prevede al riguardo, ai fini di un effetto utile della direttiva VIA, un principio generale di «assenza di conflitto di interessi», secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano «ai compiti derivanti dalla presente direttiva» in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi, per cui, nel caso in cui l'autorità competente coincida con il committente, provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti «in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva». Dalla lettura di questo articolo si evince che in questo modo si cerca di garantire l'obiettività dell'autorità competente (delle autorità competenti) e di prevenire conflitti di interessi in relazione a «tutti i compiti» derivanti dalla direttiva VIA, e dunque, in linea di principio, anche ai compiti nel quadro

dell'obbligo di screening, con cui si accerta se un progetto possa avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente e se per esso sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale. L'impostazione generale dell'articolo 9bis della direttiva VIA viene confermata nel considerando 25 della direttiva 2014/52/UE, con cui detto articolo è inserito nella direttiva VIA, in cui si considera che «è opportuno garantire l'obiettività delle autorità competenti» e «i conflitti d'interesse potrebbero essere evitati, tra l'altro, mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente», per cui «[q]ualora l'autorità competente coincida con il committente è opportuno che, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, gli Stati membri provvedano almeno a separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti delle autorità preposte all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva 2011/92/UE». Qui si parla nuovamente dei «compiti» che derivano dalla direttiva VIA, senza distinzione tra progetti che devono comunque essere sottoposti a una VIA e progetti per cui gli Stati membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso e/o mediante determinati soglie o criteri, se sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale. La constatazione che l'articolo 9bis della direttiva VIA è collocato tra gli articoli da 5 a 10 della direttiva medesima, che disciplinano la valutazione dell'impatto ambientale, non ne pregiudica l'impostazione generale. In questo quadro si può rinviare anche al considerando 41 della direttiva 2014/52/UE, secondo cui «l'obiettivo della presente direttiva» consiste nel «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti».

La direttiva VIA è stata trasposta per le Fiandre nel (titolo IV del) decret van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (decreto del 5 aprile 1995 recante disposizioni generali sulla politica ambientale, in prosieguo: il «DABM»). Il capitolo III del DABM dispone che «i progetti previsti, prima che possa essere concessa un'autorizzazione per l'attività soggetta ad autorizzazione che forma l'oggetto del progetto, sono sottoposti a un obbligo di valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti nel presente capitolo» (articolo 4.3.1 DABM), mentre la nozione di «valutazione dell'impatto ambientale» viene definita come «la procedura che può condurre o meno alla predisposizione e all'approvazione di un rapporto sull'impatto ambientale relativamente a un'azione proposta ed eventualmente alla sua utilizzazione come un ausilio nel processo decisionale per questa azione» (articolo 4.1.1, paragrafo 1, 1°, DABM). Il governo fiammingo indica in questo quadro, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del DABM, diverse categorie di progetti, rispettivamente «le categorie di progetti per i quali ai sensi del presente capitolo deve essere predisposta una VIA», «le categorie di progetti diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 per cui, ai sensi del presente capitolo, deve essere predisposta una VIA o una domanda motivata di esenzione dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale» e «le categorie di progetti diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1 e 2 per cui ai sensi del presente capitolo deve

essere predisposta una VIA o una nota di screening per la VIA (articolo 4.3.2, paragrafi 1, 2 e 2bis, DABM). Al riguardo si stabilisce che «l'autorità che decide sulla ricevibilità e la completezza della domanda di autorizzazione nei casi previsti all'articolo 4.3.2, paragrafo 2bis, per cui è stata predisposta una nota di screening per la VIA, si pronuncia sulla questione se debba essere predisposta una VIA alla data e come elemento della decisione sulla ricevibilità e sulla completezza della domanda di autorizzazione» mentre «il promotore può presentare all'amministrazione una domanda motivata di esenzione dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale nei casi indicati all'articolo 4.3.2, paragrafo 2» (articolo 4.3.3, paragrafi 2 e 3, DABM).

Una nota di screening per la VIA è un documento (motivato) con il quale si indica, per un progetto proposto, se siano previste ripercussioni importanti per l'uomo e per l'ambiente (articolo 1, paragrafo 5, del progetto di decreto VIA). Il documento deve consentire all'amministrazione di valutare, con cognizione di causa e sulla base dei criteri enunciati nell'allegato II del DABM, in che misura la domanda generi effetti significativi per uomo e ambiente, e se relativamente al progetto debba essere predisposta o meno una VIA. Ai fini della decisione sullo screening l'autorità competente, in concreto, deve esaminare la domanda alla luce dei criteri di cui all'allegato II del DABM, fermo restando che dalla sua decisione deve risultare sufficientemente perché essa dichiari che (non) si possono prevedere ripercussioni ambientali significative e che la predisposizione di una VIA (non) è richiesta (articolo 66, paragrafo 2 del besluit Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het OVD, decreto del governo fiammingo del 27 novembre 2015 di esecuzione del decreto OVD). Da questo si evince che lo screening di progetti riguardo ai loro effetti ambientali potenzialmente rilevanti forma la base per la questione se per il progetto debba essere predisposta o meno una VIA e fa dunque parte della «procedura che può portare o meno alla predisposizione e all'approvazione di un rapporto sull'impatto ambientale per un'azione proposta». Se la procedura di screening come compito o elemento della «valutazione dell'impatto ambientale» fosse viziata da un conflitto di interessi, in quanto l'autorità competente coincide con il committente, questo potrebbe anche ripercuotersi sul giudizio finale se debba avere luogo o meno una valutazione dell'impatto ambientale. In base a queste considerazioni, l'applicazione della disposizione relativa all'«assenza di conflitto di interessi», di cui all'articolo 9bis della direttiva VIA, non può essere limitata ai progetti che, conformemente all'articolo 4 di questa direttiva, sono «direttamente» sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, salvo il caso di un'esenzione (articolo 4.3.2, paragrafi 1 e 2, DABM), ma rientrano nel suo ambito di applicazione anche progetti sottoposti a obbligo di screening (articolo 4.3.2, paragrafo 2bis, DABM). Per siffatti progetti soggetti a obbligo di screening alla data della presentazione della domanda non esiste una certezza manifesta che non debba essere predisposta una VIA, in quanto la nota di screening per la VIA deve ancora essere

dettagliatamente esaminata e valutata. Anche questo compito, parimenti derivante dalla direttiva VIA, deve poter essere svolto da un'entità che «lo possa assolvere in modo obiettivo e non si ritrovi in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi». Pertanto, leggendo l'articolo 15/1, paragrafo 1, del decreto OVD in combinato disposto con l'articolo 9bis della direttiva VIA, i progetti soggetti a obbligo di screening rientrano anche nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e in linea di massima devono essere presentati ed esaminati in primo grado amministrativo dalla deputazione qualora la giunta di sindaco e assessori sia promotore del progetto e richiedente l'autorizzazione. Il fatto che questo venga smentito nella relazione illustrativa dell'articolo 15/1 del decreto OVD non forma un ostacolo a questo fine giacché le considerazioni nei lavori preparatori di un decreto con cui viene data attuazione a una direttiva non prevalgono sulle disposizioni della direttiva, che devono essere rispettate dagli Stati membri.

La constatazione che il funzionario ambientale del comune per i progetti soggetti a obbligo di screening ha il compito di esaminare la nota di screening per la VIA relativamente alla domanda e di decidere su questa base se per il progetto debba essere predisposta una VIA «se la domanda viene presentata dalla stessa autorità competente» (articolo 20, paragrafo 2, del decreto OVD) non porta a una decisione diversa alla luce della disposizione relativa all'«assenza di conflitto di interessi», di cui all'articolo 9bis della direttiva VIA. In questo modo, nell'ambito dell'organizzazione della procedura di autorizzazione, nel primo grado amministrativo le funzioni confliggenti non vengono «separate in maniera appropriata» in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva VIA, cosicché non è garantito che le autorità competenti possano assolvere i compiti per esse derivanti da questa direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 9bis della direttiva VIA. Come si evince dalla giurisprudenza della Corte (sentenza nella causa C-474/10), in funzione di una «separazione appropriata» deve sussistere un'«autonomia reale», con cui si intende che l'entità designata ad assolvere i compiti derivanti dalla direttiva VIA «abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, nonché sia in tal modo in grado di svolgere i compiti (ad essa) attribuiti» e, in particolare, «di fornire in modo oggettivo» il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità «dalla quale essa promana». Sebbene il funzionario ambientale comunale eserciti le sue funzioni in forza del decreto OVD «in modo neutro e indipendente» e al riguardo «non possa subire un pregiudizio dall'esercizio delle stesse» (articolo 9, paragrafo 2, del decreto OVD) non risulta che detto funzionario abbia «reale autonomia» e abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane per valutare una nota di screening per una VIA del comune e per decidere su questa base se debba essere predisposta o meno una VIA. Infatti il funzionario ambientale comunale viene nominato dal comune con delibera del consiglio tra il proprio personale, o tra il personale di una struttura di cooperazione intercomunale (articolo 9, paragrafo 2, del decreto OVD), mentre le sue

funzioni possono addirittura essere esercitate provvisoriamente per un massimo di 12 mesi dal segretario comunale se all'interno del comune o della struttura di cooperazione intercomunale non è disponibile un funzionario ambientale comunale (articolo 9, paragrafo 3, del decreto OVD). In tale ottica detto funzionario non può ragionevolmente giudicare «in modo obiettivo» sulla necessità di assoggettare o meno a una VIA il progetto che (di fatto) viene presentato dal comune, tanto più che detto funzionario, secondo «i diritti e i doveri deontologici», deve esercitare il suo ufficio «in modo leale e corretto» e al riguardo deve impegnarsi «in modo attivo e costruttivo» per la realizzazione della missione e degli obiettivi del comune (articolo 188 del decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, decreto del 22 dicembre 2017 sull'amministrazione locale). Nonostante tale constatazione, la giunta di sindaco e assessori di Gent, nella sua delibera di autorizzazione in primo grado amministrativo del 10 dicembre 2020, si è inoltre (ancora) pronunciata essa stessa sulla necessità della predisposizione di una VIA, conformandosi riguardo al punto dello screening per la VIA al parere del funzionario ambientale comunale del 4 dicembre 2020.

(...)

In considerazione di quanto precede le ricorrenti hanno sufficientemente provato che riguardo alla domanda presentata sulla base dell'articolo 15/1, paragrafo 1, del decreto OVD, la deputazione era competente in primo grado amministrativo giacché la domanda riguarda un progetto del comune di cui la giunta di sindaco e assessori di Gent è promotore e (di fatto co-) richiedente, mentre non risulta che per il progetto evidentemente non debba essere predisposta una VIA».

- 6 Nella prima parte del motivo le ricorrenti fanno valere che l'articolo 15/1 del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale stabilisce che la giunta di sindaco e assessori non può pronunciarsi su una domanda propria se «per il progetto [deve] essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale e non è stata ottenuta un'esenzione dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale». Secondo le ricorrenti, da questa disposizione si evince inequivocabilmente che la deputazione può essere competente soltanto se per il progetto deve essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale e che pertanto essa non può essere competente se il progetto è soggetto soltanto all'obbligo di screening. Le ricorrenti sostengono che ciò è confermato anche dai lavori preparatori della disposizione.

Secondo le ricorrenti, dichiarando che i progetti soggetti ad obbligo di screening rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9bis della direttiva VIA e desumendo da questo che l'articolo 15/1 del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale deve essere interpretato in tal senso, la sentenza impugnata dà a tale disposizione un'interpretazione *contra legem*.

La sentenza impugnata violerebbe dunque l'articolo 15/1 del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale.

- 7 Le ricorrenti chiedono che si sottoponga quantomeno una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia relativamente all'interpretazione e alla portata dell'articolo 9bis della direttiva VIA.

Valutazione

- 8 L'articolo 15/1, paragrafo 1, del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale dispone quanto segue:

«Per conoscere e decidere di una domanda di autorizzazione per un progetto o per la modifica di un progetto, per il quale ai sensi dell'articolo 15 è competente la giunta di sindaco e assessori, è tuttavia competente la deputazione se sono soddisfatte due condizioni:

1° per il progetto deve essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale e non è stata ottenuta un'esenzione dall'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale;

2° la giunta di sindaco e assessori è promotore e richiedente del progetto».

Questa disposizione è stata adottata al fine di trasporre la c.d. regola relativa all'«*assenza di conflitto di interesse*», di cui all'articolo 9bis della direttiva VIA. Detto articolo è così formulato:

«Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva».

- 9 Dal citato articolo 15/1, paragrafo 1, discende che la deputazione - invece della giunta di sindaco e assessori - prende visione di una domanda di autorizzazione di quella giunta soltanto se alla presentazione della domanda è già accertato che il progetto è soggetto all'obbligo di elaborare un rapporto sull'impatto ambientale.

Quando il progetto, in base alla normativa, è soggetto unicamente all'obbligo di predisporre una nota di screening per la VIA, al momento della presentazione della domanda non è accertato l'obbligo di elaborare un rapporto sull'impatto ambientale. Spetta all'autorità che si pronuncia sulla ricevibilità e la completezza della domanda di autorizzazione decidere di assoggettare il progetto all'obbligo di elaborare un rapporto sull'impatto ambientale (articolo 4.3.3, paragrafo 2, del decreto del 5 aprile 1995 recante disposizioni generali sulla politica ambientale).

Una domanda di autorizzazione di una giunta di sindaco e assessori per un progetto per cui deve essere predisposta soltanto una nota di screening per la VIA

deve dunque essere presentata alla stessa giunta, dopo di che il funzionario ambientale comunale decide se per il progetto debba essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale (articolo 20 [del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale]). Dalla decisione del funzionario ambientale comunale che è necessario elaborare un rapporto sull'impatto ambientale discende d'ufficio l'incompletezza della domanda e l'arresto della procedura di autorizzazione (articolo 21, paragrafo 2, del [decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale]). Se il funzionario ambientale comunale giudica invece che non deve essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale la giunta di sindaco e assessori si pronuncia in primo grado amministrativo sulla domanda di autorizzazione.

I lavori preparatori relativi all'articolo 15/1 del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale confermano la volontà del legislatore «di [non] applicare la disposizione sul *conflitto di interessi*, di cui all'articolo 9bis [della direttiva VIA], alla procedura di autorizzazione dei progetti soggetti ad obbligo di screening per la VIA». (...) (omissis)

La sentenza impugnata, che dichiara che la domanda di autorizzazione per un progetto il cui promotore è la giunta di sindaco e assessori, e per cui deve essere predisposta soltanto una nota di screening per la VIA, deve essere presentata non alla stessa giunta bensì alla deputazione, viola dunque l'articolo 15/1, paragrafo 1, del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale.

- 10 L'eventuale circostanza che l'articolo 9bis della direttiva VIA osti al fatto che il funzionario ambientale comunale si pronunci sulla questione se per progetti comunali per i quali deve essere predisposta soltanto una nota di screening per la VIA debba essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale non modifica tale constatazione. In tale ipotesi infatti il citato articolo 9bis della direttiva VIA non è stato adeguatamente trasposto nella Regione delle Fiandre, in mancanza di una normativa che separi in maniera appropriata le funzioni confliggenti, ai sensi dell'articolo 9bis.

Al citato articolo 15/1 del decreto del 25 aprile 2014 relativo all'autorizzazione ambientale non si può dare un'interpretazione che sia in contrasto con il suo chiaro testo e la sua intenzione, neppure con la motivazione di un'interpretazione conforme alla direttiva. Tale disposizione non può neppure essere interpretata nel senso che la separazione appropriata tra le situazioni configgenti, prevista da detta disposizione nel caso in cui debba essere elaborato un rapporto sull'impatto ambientale, venga estesa al caso in cui debba essere predisposta soltanto una nota di screening per la VIA.

In considerazione dell'efficacia diretta del citato articolo 9bis della direttiva VIA, detta disposizione, nel caso di una sua incompleta trasposizione nella regione delle Fiandre, dopo una sostituzione dei motivi invalidi, può servire da fondamento giuridico per il dispositivo della sentenza impugnata, cosicché le ricorrenti in tale ipotesi non hanno interesse a questa parte del motivo.

- 11 La questione se l'articolo 9bis della direttiva VIA sia stato adeguatamente trasposto dipende dalla portata di tale disposizione. In particolare, si pone la questione se la «separazione appropriata», prevista in tale disposizione, debba essere parimenti prevista per valutare se progetti soggetti a obbligo di screening – sui quali verte l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA – debbano essere assoggettati all'obbligo di predisporre un rapporto sull'impatto ambientale.

È opportuno presentare al riguardo una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DISPOSITIVO

1. Le cause (omissis) sono riunite.
2. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea si presenta la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 9bis della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, introdotto dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui l'autorità competente sia anche il committente, l'appropriata separazione tra funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva deve essere applicata anche per valutare se i progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debbano essere sottoposti ad una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva».

3. (omissis) [formule di chiusura e firma]